



27/2017
8-3-2017

*Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo*

UFFICIO VIII – UFFICIO IX

NOTA INFORMATIVA

Oggetto: rimborso oneri previdenziali e assicurativi di “cooperanti e volontari”, di cui alla abrogata Legge 49/1987.

La presente nota informativa ha lo scopo di fornire indicazioni relative alla corresponsione degli oneri previdenziali e assicurativi riguardanti la categoria del personale - denominata, nella abrogata Legge n.49 del 1987, “cooperanti e volontari” - e spettanti, ai sensi dei soppressi artt. 31 e 32 della richiamata legge, su iniziative approvate dal Comitato Direzionale.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge 125 del 11 agosto 2014 sono le Organizzazioni non governative a dover assumere tutti gli obblighi discendenti dal contratto per il personale impiegato all'estero (articolo 28, commi 7 e 8).

La presente informativa detta regole per i rimborsi degli oneri suddetti, con riferimento alle iniziative approvate in vigore della L. n. 49/87 e ancora in corso, avuto riguardo al differente momento di contrattualizzazione del relativo personale (entro il 31.12.2015 ovvero successivamente alla data di piena operatività dell'Agenzia, il 1 gennaio 2016).

Nella previgente disciplina, infatti, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS) del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) provvedeva al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi per i volontari e i cooperanti impiegati nei progetti di cooperazione allo sviluppo, con contratto regolarmente registrato dal Ministero medesimo. La DGCS procedeva a tale corresponsione sulla base di apposite delibere del Comitato Direzionale, contenenti sia

gh

l'approvazione del contributo finanziario della DGCS alle iniziative, sia la quantificazione degli oneri previdenziali e assicurativi per i volontari e i cooperanti impiegati nei progetti.

I progetti afferenti alle attività della DGCS e da ultimo approvati dal Comitato Direzionale, e che includono gli oneri suddetti, sono indicati nelle delibere n. 158 del 19 settembre 2013, n. 86 del 26 giugno 2014 e n. 71 del 29 maggio 2015.

Con l'entrata in vigore della Legge n.125 del 2014, ai sensi dell'art. 32, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) è subentrata alla DGCS nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi connessi alle iniziative approvate e avviate sulla base della Legge n. 49 del 1987. Nell'ambito di tali iniziative, si rende necessario differenziare, ai fini dell'individuazione delle corrette modalità per l'erogazione degli oneri suddetti, tra il personale titolare di un contratto registrato dal MAECI al 31.12.2015 e quello titolare di un contratto non registrato dal MAECI.

Pertanto, per i contratti relativi a volontari e cooperanti impiegati nei progetti di cooperazione allo sviluppo oggetto delle citate delibere e regolarmente registrati dal Ministero, l'Agenzia continua a garantire la copertura degli oneri previdenziali e assicurativi con le modalità previste dagli ex articoli 31 e 32 della Legge n. 49/1987, in base all'articolo 25, comma 3, dello Statuto dell'Agenzia.

Per i contratti *non* registrati dal Ministero entro il 31 dicembre 2015, nonché per quelli sottoscritti successivamente al 1 gennaio 2016, ma comunque riferiti alle iniziative di cui alle delibere sopracitate, approvate in vigenza della L. n. 49/87, l'Agenzia può rimborsare alla ONG, a seguito di richiesta, gli oneri previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro.

Ciò in quanto l'Agenzia è soggetto terzo rispetto al rapporto contrattuale tra organizzazioni della società civile e il relativo personale, ma è subentrata nei rapporti passivi tra DGCS e ONG per le attività progettuali di cui alle citate delibere. In linea generale, infatti, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'articolo 28 della Legge n. 125 del 2014, oggi sono le Organizzazioni non governative a dover assumere tutti gli obblighi discendenti dal contratto per il personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, ivi inclusi quelli fiscali, previdenziali e assicurativi.

Per quanto sopra esposto, sono oggetto del rimborso i seguenti oneri:

- Oneri previdenziali, esclusivamente per la quota a carico datore di lavoro.
- Oneri assicurativi.

Le Organizzazioni non governative dovranno **presentare la richiesta** di rimborso **al termine del contratto di lavoro cui si riferisce il rimborso medesimo**, allegando i documenti di seguito indicati, che saranno oggetto di verifica, esclusivamente ai fini della quantificazione degli importi da rimborsare, da parte di questa Agenzia:

- Copia del Contratto di lavoro
- Prospetto riepilogativo elaborazione paga mensile
- Busta paga
- Ricevuta dell'ente previdenziale o altra documentazione attestante l'avvenuto versamento;
- Documentazione attestante l'importo richiesto dall'assicurazione e l'effettivo pagamento avvenuto

Si invita, infine, ad evidenziare – nella documentazione trasmessa - le voci oggetto del rimborso.

IL DIRETTORE

Laura Frigenti

